



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 28/05/2021 da
 con sede legale in Cesenatico,

sensi della l. 3/2012 diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;

PREMESSO che con decreto del 18/06/2021 previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e della completezza della documentazione prodotta e all'esito dei chiarimenti forniti in data 17/06/2021, è stata disposta l'apertura della procedura e fissata l'udienza per l'eventuale omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012, successivamente rinviata al 20/09/2021 a fronte della richiesta di differimento formulata da Agenzia delle Entrate;

- **che** in data in data 17/09/2021 è stata depositata dal Gestore la prova delle comunicazioni inviate ai creditori del ricorso, decreto di fissazione di udienza e successivo rinvio nonché della relazione sull'esito dei voti trasmessa ai creditori in data 10/09/2021, nella quale si è dato atto del maggior debito complessivo, risultante dalla precisazione de crediti fornita da alcuni creditori e in particolare da INPS con conseguente modifica degli importi di tre delle cinque classi (fermi i valori delle classi 1 e 2, le altre sono passate la Classe 3 da € 96.291,52 a

149.598,45; la Classe 4 da € 109.711,88 a € 113.005,65 e la Classe 5 da € 96.711,54 a € 173.664,01) e conseguente aumento del fabbisogno monetario per assicurare il pagamento nelle stesse percentuali indicate nella proposta pari a € 7.433,57;

- **che** in data in data 17/09/2021 la Società, prendendo atto di quanto relazionato dal Gestore, ha depositato una memoria integrativa con la quale, oltre a censurare il comportamento dell'INPS che aveva precisato il maggior credito solo dopo il ricevimento della proposta dal Gestore, ha dato atto della disponibilità del terzo ad aumentare l'apporto di finanza esterna di ulteriori € 10.000, condizionatamente all'omologa, al fine di mantenere la fattibilità della proposta e la medesima percentuale di soddisfacimento;

- **che** il gestore dell'O.C.C. dott. Bazzoli nella relazione sull'esito dei voti ha dato atto del mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte, avendo espresso voto negativo i creditori INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate-Riscossioni, con una percentuale di voti negativi pari al 52,98% a fronte del mancato voto, equiparato a voto positivo in forza del silenzio-assenso, di tutti gli altri creditori per un importo di 47,02% (dalla relazione si evince che rispetto ad un ammontare complessivo di crediti votanti pari a € 441.268,11, di cui Classe 2 per € 5.000,00, Classe 3 per € 149.598,45, Classe 4 per € 113.005,65 e Classe 5 per € 173.664,01 sono pervenute le seguenti dichiarazioni di voto: **INPS**: voto negativo del 05.07.2021 per un credito di complessivi € 214.858,45, corrispondente al 48,69% dei complessivi crediti votanti; **INAIL**: voto negativo del 09.07.2021 per un credito di complessivi € 2.828,04, corrispondente allo 0,64% dei complessivi crediti votanti e **Agenzia delle Entrate - Riscossione**: voto negativo del 09.07.2021 per un credito di complessivi € 16.093,02, corrispondente al 3,65% dei complessivi crediti votanti. Tutti gli altri creditori aventi diritto di voto - avv. Chiara Brunelli, Agenzia delle Entrate, Regione Emilia - Romagna, AUSL Forli, Comune di Monterchi, Comune di Cesena, Comune di Cesenatico, Comune di Milano, Comune di Roma, Comune di Anghiari, Comune di Riccione, Comune

di Bologna, Prefettura di Bologna, Prefettura di Forli, Prefettura di Ravenna, Prefettura di Lodi, Prefettura di Milano, Prefettura di Piacenza, Prefettura di Parma, Prefettura di Rimini, SORIT, Camera di Commercio di Forli e della Romagna, CNA Servizi Forli - Cesena, Hera Comm S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Studionovesi di Minotti Simona, Pareschi & C. S.a.s. - non hanno invece fatto pervenire le rispettive dichiarazioni di voto);

- **che** il gestore dell'O.C.C. dott. Bazzoli ha successivamente precisato che nella stessa giornata del 10/09/2021, dopo l'invio della relazione sull'esito dei voti, era pervenuto da Agenzia delle Entrate il voto negativo per un credito complessivo di € 102.155,04 pari al 23,15% del totale, di tal che la percentuale dei voti favorevoli si era ridotta al 23,87% mentre quella dei voti contrari era aumentata a 76,13%;

- **che** in data 20/09/2021 si è svolta l'udienza nel corso della quale la Società debitrice, nel ribadire l'aumento a complessivi € 40.000 dell'apporto di finanza esterna per mantenere le percentuali previste nella proposta, ha insistito per l'omologa della proposta, invocando l'applicazione dell'art. 12 comma 3-quater sul c.d. *cram-down* fiscale estensibile analogicamente anche ai crediti previdenziali e, in via subordinata, ha chiesto la conversione della procedura nella liquidazione ex art. 14-ter;

- **che** in data 23/09/2021 il gestore OCC ha dato atto che nel termine di 10 giorni non erano pervenute osservazioni ed ha contestualmente depositato la relazione con attestazione definitiva sulla fattibilità della proposta e sulla convenienza dell'accordo per l'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa liquidatoria ai fini dell'omologa anche in mancanza di adesione di quest'ultima, come ora consentito dall'art. 12 comma 3-quater, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi bene in capo alla società, fondandosi la proposta sul solo apporto di finanza esterna;

Esaminati gli atti ha emesso il seguente

DECRETO

La proposta di accordo formulata dalla società S.r.l., con la precisazione ed integrazione del 17/09/2021 (che non incide sui termini della

proposta ma prevede solo un aumento dell'apporto di finanza esterna per consentirne il rispetto delle previsioni in considerazione del maggior credito precisato da alcuni creditori), si fonda interamente sull'apporto di finanza esterna per complessivi € 40.000 con la quale, entro 120 giorni dalla definitiva del decreto di omologa viene previsto, oltre al pagamento integrale delle spese in prededuzione pari a € 8.535,12, di cui € 4.377,36 quale compenso pattuito con il legale che ha assistito la società ed il resto per il compenso dell'O.C.C. e del gestore (nello specifico € 3.425,76 per il Gestore e € 732 per l'O.C.C.) ed il pagamento integrale dell'unico credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 c.c. relativo alla ex dipendente pari a € 1.872,42, collocata nella classe 1, il pagamento falcidiato degli altri crediti divisi in classi nelle seguenti misure:

classe 2: pagamento nella misura del 14% del credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 c.c. dell'avv. Chiara Brunelli di complessivi € 5.000;

classe 3: pagamento nella misura del 11,5% del credito privilegiato di gradi da 1 a 8 per contributi INPS, INAIL e tassa di registro di complessivi € 149.598,45;

classe 4: pagamento nella misura del 5% del credito privilegiato di gradi di gradi successivo all'8° per IVA e ritenute, nonché imposta di vidimazione, tassa automobilistica, tributi locali di complessivi € 113.005,65;

classe 5: pagamento nella misura del 2% dei crediti chirografari di complessivi € 173.644,01.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei crediti inclusi nella proposta, come da precisazioni inviate al Gestore, e degli importi di cui è previsto il pagamento tenendo conto delle percentuali sopra indicate.

Creditori	Importo credito	Natura credito	% Soddisfo	Importo soddisfacimen to
avv. Astorre Mancini	4.377,36 €	compenso come advisor	100%	4.377,36 €
dott. Nicola Bazzoli	3.425,76 €	compenso come Gestore della Crisi	100%	3.425,76 €
O.C.C. Romagna	732,00 €	compenso come O.C.C.	100%	732,00 €
Totale Prededuzioni	8535,12 €	<u>Totale pagato alle prededuzioni</u>		<u>8.535,12 €</u>
Zavatti Francesca	1.872,42	Crediti da lavoro dipendente e TFR	100%	1.872,42 €
Totale Classe 1:	1.872,42	<u>Totale pagato alla Classe 1</u>		<u>1.872,42 €</u>
avv. Chiara Brunelli	5.000,00	Crediti professionali per assistenza nel giudizio n. 1398/2016 R.G. Tribunale Forli, definito con sentenza n. 945/2019	14%	700,00 €
Totale Classe 2:	5.000,00	<u>Totale pagato alla Classe 2</u>		<u>700,00 €</u>
Riscossione - INPS	65.800,04 €	INPS - Grado n. 1 e n. 8	11,5%	7.567,00 €
Riscossione	6.157,54 €	Aggio coattivo e diritti di riscossione per INPS Grado n. 1 e n. 8	11,5%	708,12 €
INPS	2.825,47	Decreto ingiuntivo n. 293/2012	11,5%	324,93 €

INPS	12.480,66 €	Decreto ingiuntivo n. 172/2020	11,5%	1.435,28 €
INPS	462,34	Crediti in fase amministrativa	11,5%	53,17 €
INPS	58.333,35 €	Sanzioni amministrative ridotte per mancato versamento trattenute operate entro il termine, in qualità di obbligata solidale del sig. Alessio Sassi - Grado n. 8 per il 50% dell'importo, in applicazione dell'art. 2754 c.c.	11,5%	6.708,34 €
Riscossione - INAIL	2.343,60 €	INAIL - Grado n. 1 e Grado n. 8	11,5%	269,51 €
Riscossione	259,96 €	Aggio coattivo e diritti di riscossione per INPS Grado n. 1 e n. 8	11,5%	28,90 €
Riscossione - Amministrazione e Finanziaria Varie	870,61 €	Amministrazione Finanziaria - Grado n. 7	11,5%	100,09 €
Riscossione	64,88 €	Aggio coattivo e diritti di riscossione per Amministrazione Finanziaria Varie Grado n. 7	11,5%	7,49 €
Totale Classe 3:	149598,45	<u>Totale pagato alla Classe 3</u>		<u>17202,83 €</u>

Agenzia Entrate	6.103,71 €	Erario - RITENUTE	5%	305,19 €
Agenzia Entrate	290,50	Erario - RITENUTE 770/2019	5%	14,53 €
Agenzia Entrate	5.877,10 €	Erario - IVA	5%	293,86 €
Agenzia Entrate	9.537,52 €	Erario - IVA 2021	5%	476,88 €
Agenzia Entrate	309,87 €	Tassa annuale di vidimazione libri sociali - imposta governativa 2021	5%	15,49 €
Riscossione - Amministrazione e Finanziaria Varie	73.353,92 €	Amministrazione finanziaria - Grado n. 18 e n. 19	5%	3.666,66 €
Riscossione	5.467,34 €	Aggio coattivo e diritti di riscossione per Amministrazione Finanziaria Varie Grado n. 18 e n. 19	5%	274,40 €
Riscossione - Multiente	5.537,39 €	Multiente - Grado n. 18 e n. 20	5%	276,87 €
Riscossione	4.143,30 €	Aggio coattivo e diritti di riscossione per Multiente Grado n. 18 e n. 20	5%	207,16 €
Comune di Cesenatico	2.385,00 €	TARI	5%	119,25 €
Totale Classe 4:	113005,65	Totale pagato alla Classe 4		5650,29 €
SORIT	5.919,57 €	contravvenzioni codice della strada	2%	118,39 €

Riscossione - Amministrazioni e Finanziaria Varie	5.811,81 €	Chirografo (cartelle Amministrazione Finanziaria Varie)	2%	116,25 €
Riscossione - INPS	16.623,25 €	Chirografo (cartelle INPS Varie)	2%	332,47 €
Riscossione - INAIL	484,44 €	Chirografo (cartelle INAIL Varie)	2%	9,69 €
INPS	58.333,35 €	Sanzioni amministrative ridotte per mancato versamento trattenute operate entro il termine, in qualità di obbligata solidale del sig. Alessio Sassi - In chirografo per il 50% dell'importo, in applicazione dell'art. 2754 c.c.	2%	1.166,67 €
Riscossione - Multiente	43.063,45 €	Chirografo (cartelle Multiente Varie)	2%	861,27 €
Camera di Commercio	469,46 €	Diritti camerale 2018 - 2020	2%	9,39 €
CNA Servizi Forlì-Cesena Soc. Coop.	366,00 €	Diritti	2%	7,32 €
Hera Comm S.p.A. (Hera Comm S.r.l.)	20.305,44 €		2%	406,11 €
Vodafone Italia Spa	259,39 €		2%	5,19 €

Studionovesi di Minotti Simona, Pareschi & C. S.a.s.	22.007,85	sentenza n. 945/2019 del Trib. Forlì	2%	440,16 €
Totale Classe 5:	173.644,01 €	Totale pagato alla Classe 5		3472,91 €
Totale Creditori	451655,65	Totale da pagare ai Creditori in <u>applicazione delle % di soddisfo indicate nella proposta</u>		37433,57 €

Con il decreto di apertura del 18/06/2021 è già stata valutata la sussistenza dei

requisiti di ammissibilità. La società S.r.l., pur essendo società commerciale ancora iscritta al Registro delle Imprese, già operante nella gestione di un centro estetico, risulta di fatto inattiva dal gennaio 2018, da quando si è cancellata dall'albo delle imprese artigiane, e da allora non ha svolto ulteriori attività e non possiede i requisiti dimensionali per essere assoggettata a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla legge 3/2012. Come emerge dai bilanci prodotti, relativi ai tre esercizi chiusi antecedenti, nessuna delle tre soglie di cui all'art. 1 l.fall. risulta superata.

La società ricorrente non risulta, inoltre, aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già beneficiato di una precedente esdebitazione.

Per l'accordo di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore, non si richiede una valutazione sulla colposità del debitore nell'assunzione dell'indebitamento o sulla sua meritevolezza atteso che il comma d-quater dell'art. 7, si limita ad indicare, quale condizione di inammissibilità, l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Nella situazione in esame non vi sono elementi per affermare che l'indebitamento della società sia stato frutto di una gestione svolta in maniera dolosa o fraudolenta.

Ciò precisato, come emerge dalla relazione finale del gestore dell'O.C.C., la proposta di accordo formulata dal ricorrente non ha ottenuto la prescritta approvazione della maggioranza dei creditori, avendo validamente votato in senso negativo INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate-Riscossione oltre Agenzia delle Entrate, titolari di crediti pari rispettivamente al 48,69%, 0,64%, 3,65% e 23,15%, per un importo complessivo del 76,13%.

A tale riguardo si osserva che deve ritenersi tempestivo il voto negativo espresso da Agenzia delle Entrate con p.e.c. in data 10/09/2021, posto che il termine per esprimere il voto assegnato ai creditori dall'art. 11, comma 1, è quello di almeno

10 giorni prima dell'udienza. Non prevedendo la norma che si tratti di 10 giorni liberi, non possono computarsi sia il *dies a quo* che quello *ad quem*, con la conseguenza che deve ritenersi tempestivo il voto espresso in data 10/09/2021 essendo l'udienza stata fissata al 20/09/2021.

In un tale contesto di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dal comma 2 dell'art. 11 (60% dei crediti ammessi al voto), si sarebbe dovuto addivenire ad una declaratoria di improcedibilità.

La società ha peraltro invocato l'applicazione del nuovo comma 3-quater dell'art. 12, introdotto dalla l. 176/2020 al fine di superare il voto negativo dell'Amministrazione finanziaria, in essa ricomprendendovi anche quella previdenziale.

Si osserva, infatti, che per effetto delle modifiche introdotte dalla l. 176/2020, e in particolare della previsione di cui al nuovo comma 3-quater dell'art. 12, il tribunale (da intendersi come giudice monocratico), procede all'omologa dell'accordo di composizione della crisi *“anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'O.C.C., la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Va innanzitutto precisato che per mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria, deve intendersi il voto negativo espresso, posto che vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso il mero “non voto” equivarrebbe a voto positivo, rendendo dunque inutile il ricorso a tale strumento.

Peraltro, tale questione è stata anche superata dal legislatore che con il d.l. 118/2021 ha modificato la diversa disposizione prevista all'art. 180, comma 4, l. fall. sostituendo le parole *“Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto”* con la locuzione *“Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione”*, chiarendo così in modo esplicito l'applicabilità di tale meccanismo sia in presenza di voto negativo che di non-voto.

I presupposti per applicare quello che è stato definito come *cram-down* fiscale, oltre alla mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria, sono che tale adesione risulti decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione e che la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Prima di verificare se nel caso in esame tali presupposti ricorrano è tuttavia necessario valutare l'applicabilità del *cram-down* fiscale anche al debito previdenziale, superando l'ostacolo normativo costituito dalla mancata espressa previsione nella norma sul sovraindebitamento come attualmente in vigore, accanto all'amministrazione finanziaria, degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria, come invece espressamente previsto per il concordato preventivo e per l'accordo di ristrutturazione nel novellato testo degli artt. 180 e 182-bis l.fall., come modificati dal d.l. 125/2020, conv. l. 159/2020 (di poco anteriore rispetto alla l. 176/2020 che ha modificato l'art. 12 l. 3/2012).

Nella parallela disposizione introdotta per l'omologa del concordato preventivo delle imprese "sopra-soglia" e degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., il legislatore, anticipando le disposizioni previste dal CCII all'art. 48, comma 5, nel testo risultante dal correttivo (d.lgs. 147/2020), nell'ottica di "*superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate*" - come si legge nella relazione illustrativa - ha infatti previsto che il tribunale possa omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione "*anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie*" quando l'adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze o delle percentuali previste e sempre che, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Anche in materia di sovraindebitamento il d.lgs. 147/2020, recante il correttivo al CCII, ha modificato il testo dell'art. 80 riguardante l'omologa del concordato

minore estendendo il c.d. *cram-down* non solo al caso di mancata adesione dell'amministrazione finanziaria (come era previsto nella versione originaria) ma anche alla mancata adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, purché la loro adesione sia determinante per il raggiungimento delle percentuali previste e la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in tal modo allineando le disposizioni previste per il concordato minore con quelle del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione.

Il mancato richiamo nel testo dell'art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012, degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie accanto all'amministrazione finanziaria, appare pertanto più il frutto di un difetto di coordinamento che una precisa scelta, essendo palese la volontà del legislatore di anticipare, in considerazione dell'emergenza pandemica, molte delle disposizioni previste in materia di sovraindebitamento dal codice della crisi ma avendo richiamato, nella l. 176/2021, il testo del CCII nella versione originale e non in quella modificata, pochi giorni prima, dal correttivo di novembre 2020.

A tale già persuasivo argomento, va in ogni caso aggiunta la decisiva considerazione che una diversa interpretazione della norma la renderebbe costituzionalmente illegittima per una evidente disparità di trattamento tra la procedura "minore", a disposizione dei debitori non fallibili e delle imprese agricole, e quella maggiore del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, a disposizione sia delle imprese sopra-soglia ma anche delle stesse imprese agricole.

In base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012, e per rendere la norma conforme a Costituzione, la previsione prevista per l'amministrazione finanziaria deve ritenersi estensibile, alle medesime condizioni, agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245/2019 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 l. 3/2012 nella parte

in cui non consentiva nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento la falcidia del credito IVA, ammissibile invece nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione - l'accordo con i creditori nella l. 3/2012 è strutturato nei suoi tratti essenziali come il concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare.

Si evidenzia in tale pronuncia come *“entrambe le procedure abbiano una base negoziale (giacché passano imprescindibilmente da una deliberazione di assenso, anche tacito, dei creditori) che non le pone, tuttavia, al di fuori dell'area delle procedure concorsuali: risultano, infatti, pervase dal principio della parità di trattamento dei creditori concorsuali; prevedono il blocco delle iniziative esecutive individuali in danno del patrimonio del proponente (ex art. 168, comma 1, l.fall. e art. 10, comma 2, lettera c, l. n. 3/2012); impongono, sin dall'ammissione e sino all'omologazione, un parziale spossessamento della capacità di disporre dei beni (art. 167 l.fall. e art. 10, comma 3-bis, l. n. 3/2012), nonché la cristallizzazione degli accessori (ex artt. 55, così come richiamato dall'art. 169, comma 1, l.fall. e 9, comma 3-quater, l. n. 3/2012); infine le procedure suddette risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della decisione per tutti creditori, anche quelli contrari alla approvazione. Sia l'accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato, inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni ad entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all'adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria; convenienza che diviene regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologa o laddove sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione. Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, le due procedure in questione sono caratterizzate da una identica ratio finalistica: limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio nonché, al contempo, al debitore di godere della esdebitazione*

senza attendere il corso della liquidazione”.

Si ritiene utile precisare che con riguardo alla questione della non falcidiabilità dell’IVA prevista (ingiustificatamente) solo per i debitori sovraindebitati e non anche per quelli che potevano accedere al concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione, l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma era preclusa all’interprete dal chiaro tenore della norma che, dopo aver ammesso la falcidiabilità dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca alle condizioni indicate, stabiliva che *“in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*, escludendo quindi la possibilità di una diversa interpretazione, come d’altra parte ritenuto dalla stessa Corte costituzionale nella citata pronuncia.

Tale preclusione non ricorre invece nel caso in esame.

Il comma 3-quater dell’art. 12 l. 3/2012 si limita, infatti, a stabilire che il tribunale omologa la proposta di accordo *“anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’O.C.C., la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulti conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”*, senza fare alcuna espressa menzione preclusiva al credito degli enti gestori di previdenza e assistenza obbligatoria.

In presenza, pertanto, di una evidente disparità di trattamento – peraltro verosimilmente frutto di un difetto di coordinamento e non di una specifica scelta del legislatore – si impone al giudice, prima di investire il Giudice delle Leggi, verificare se sia possibile adottare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

Come ben chiarito nella citata pronuncia Cost. 245/2019, vi è un *“parallelismo”* tra l’accordo di composizione della crisi da indebitamento e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare, in quanto il *“primo riproduce i tratti sostanziali*

della seconda procedura, ma soprattutto ne ribadisce la filosofia di fondo. Pur a fronte di una chiara disomogeneità di interessi, quanto ai soggetti che possono accedervi, in entrambe le procedure viene consentita l'esdebitazione di chi è gravemente indebitato, evitando l'azione liquidatoria, frazionata o complessiva, del relativo patrimonio e favorendo, al contempo, una immediata ricollocazione del debitore all'interno del circuito economico e sociale, senza il peso delle esposizioni pregresse”.

Ancorché con riferimento alla diversa questione della falcidia dell'IVA, nella sentenza 245/2019, la Corte costituzionale aveva rilevato che *“la differenza di disciplina che a seguito delle modifiche apportate alla procedura di omologa caratterizza ora il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione rispetto all'accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tale da concretare l'addotta violazione dell'art. 3 Cost.”*, precisando che tale disparità, oltre a riguardare i debitori interessati dalle procedure in questione, *“giacché non v'è motivo per trattare diversamente, sotto questo profilo, i debitori legittimati ad avvalersi della procedura di concordato preventivo in quanto assoggettabili a fallimento: la ragione di fondo che giustifica la falcidia dell'IVA, al pari di quella di tutte le altre poste di credito privilegiate e tributarie, non può porsi in termini differenziati per tutte le categorie di debitori legittimati ad avvalersi di una procedura concorsuale esdebitatoria. E ciò a prescindere dal tipo di attività esercitata, imprenditoriale o no, nonché dalle dimensioni di tale attività ed all'incidenza economica che ad esse si correla, trattandosi di elementi indifferenti rispetto all'obiettivo perseguito dalle relative procedure di definizione della crisi”*.

L'ingiustificata differenza di trattamento si rende ancor più evidente ed inequivoca per gli imprenditori agricoli sovraindebitati che possono alternativamente avvalersi degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis l.fall. e dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 l. 3/2012. Nel primo caso, la mancata adesione degli enti gestori della previdenza ed assistenza obbligatoria non impedirebbe al tribunale di omologare l'accordo mentre ciò accadrebbe nel sovraindebitamento.

Sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, stante l'evidente identità di situazione tra il debitore sovraindebitato che accede all'accordo rispetto a quello che accede al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione e il parallelismo tra le procedure, l'adesione c.d. forzata dell'amministrazione finanziaria già prevista dall'art. 12, comma 3-quater l. 3/2012 deve ritenersi estensibile anche agli enti gestori della previdenza ed assistenza obbligatoria, come previsto per il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall..

Passando al vaglio delle condizioni per applicare il *cram-down* fiscale e contributivo, se ne rileva la sussistenza nel caso in esame.

L'Amministrazione finanziaria (ricomprendendo sia Agenzia delle Entrate che l'Agente della Entrate-Riscossione) è titolare di crediti pari 26,80% (di cui 23,15% la prima e 3,65% a seconda), mentre gli enti gestori di previdenza e assistenza obbligatoria sono titolari di un credito di 49,33% (di cui 48,69% quanto all'INPS e 0,64% quanto ad INAIL).

Non vi sono quindi dubbi che la mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria estensivamente intesa sia decisiva, assommando al 76,13%.

Peraltro, sarebbe decisivo anche il solo voto dell'INPS pari al 48,69%, in quanto sommandolo ai voti favorevoli per silenzio-assenso pari al 23,87%, si raggiungerebbe e supererebbe la percentuale del 60% necessaria per l'approvazione.

Vi è dunque indubbiamente il requisito della decisività della mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria-previdenziale per il raggiungimento della percentuale prevista dall'art. 11, comma 2.

Come emerge dalla relazione del Gestore ricorre anche il requisito della convenienza della proposta per l'Amministrazione finanziaria-previdenziale rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta formulata dalla società è interamente fondata sull'apporto di finanza esterna per € 40.000 con la quale viene previsto un soddisfacimento,

certamente non elevato ma sicuramente non irrisorio e soprattutto celere, posto che il pagamento avverrebbe entro 120 giorni dall'omologa, di tutti i creditori nelle misure già sopra indicate (variabili tra l'11,5%, il 5% e il 2% a seconda della classe). Nell'alternativa liquidatoria nulla potrebbe invece destinarsi ai creditori erariali, così come agli altri creditori, non avendo la società alcun patrimonio.

La proposta di soddisfacimento dell'Amministrazione finanziaria-previdenziale è pertanto sicuramente più vantaggiosa e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria che nel caso concreto sarebbe insussistente posto che la società debitrice non è proprietaria di alcun bene, mobile o immobile, e risulta cessata l'attività.

Considerato che il raffronto deve essere fatto con l'alternativa liquidatoria e non con qualsiasi diversa proposta astrattamente formulabile dal debitore, nello scenario liquidatorio, in assenza di beni della società, non vi sarebbe alcuna possibilità di soddisfacimento in quanto verrebbe a mancare la somma di € 40.000 messa a disposizione dal terzo subordinatamente all'omologa. Quello che deve valutarsi è, dunque, che in una diversa procedura liquidatoria mancherebbe l'apporto di € 40.000 e il credito erariale e contributivo non troverebbe alcun soddisfacimento.

D'altra parte, l'effetto esdebitatorio che consegue al termine della procedura, una volta accertate le condizioni di ammissibilità e verificato l'adempimento della proposta, costituisce la finalità precipua della presente procedura, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore, anche per uniformarsi alle direttive europee, proprio per fornire al debitore sovraindebitato la possibilità di una "ripartenza", liberato dai precedenti debiti, e di reimmettersi nel ciclo economico.

Alla luce di quanto esposto sussistono le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione anche in difetto di adesione dell'INPS.

P.Q.M.

visto l'art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012;

omologa

l'accordo di ristrutturazione proposto da

[redacted] con sede legale in Cesenatico,

dispone

che a cura della ricorrente con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forli-Cesena;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' art. 10, co. 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano

avverte

altresi che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, il cui accertamento dovrà essere chiesto al tribunale con ricorso, mentre la risoluzione potrà essere richiesta nei modi e termini previsti dall'art. 14 l. 3/2012;

dispone

che il Gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale dovrà essere versata dal terzo la somma di € 40.000 come previsto nella proposta, e ad eseguire i pagamenti secondo quanto previsto nel piano;

dispone

che il Gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 12 e 13 e ss. l. 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale circa il corretto adempimento degli accordi ed informando i creditori e il Giudice di eventuali inadempimenti.

Si comunicati

Così deciso a Forlì il 4 ottobre 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca